

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 4 in data: 16.02.2024 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 PARTE
CONTABILE. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventiquattro** addi **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **15.50** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

BELFORTI ALESSANDRO	Presente collegato in videoconfere nza tramite applicativo whatsapp
PIETRA CLAUDIO	Presente collegato in videoconfere nza tramite applicativo whatsapp
COVINI DAVIDE	Presente collegato in videoconfere nza tramite applicativo whatsapp

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA**, collegato in videoconferenza tramite applicativo whatsapp, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 4 del 16.02.2024

Richiamato il vigente “REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLA GIUNTA COMUNALE”, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 30.04.2021 (dichiarata immediatamente eseguibile), che prevede espressamente la possibilità/facoltà di svolgere le riunioni di tale Organo in audio video/conferenza;

Quanto sopra premesso e dato atto del pieno/integrale rispetto delle condizioni previste all’art.3 del suddetto Regolamento;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Considerato che:

- l’art. 169, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale dispone che l’organo esecutivo definisce, coerentemente al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione deliberati dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;
il comma 3 bis del citato art. 169 precisa che: “.... *Omissis* *Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 11, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG*”;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 in data 11.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026, ai sensi dell’art. 170 del TUEL;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato la 1° nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024-2026;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2024-2026;

Richiamati:

- l’articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
 1. spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
 2. spetta agli Organi di Governo dell’Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa;
- l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
- l’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico;
- l’articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei

servizi;

Richiamati altresì:

- l'art. 197 del TUEL, che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi (predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa);
- l'articolo 175 comma 5 - quater del TUEL, per il quale l'assegnazione ai singoli responsabili dei fondi di cui al presente atto viene effettuata dalla Giunta a livello di macroaggregato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Visti:

- l'articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale:
“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- il comma 2 del succitato articolo, per il quale:
“Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157”;
- il comma 3 del medesimo articolo, per il quale:
“L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”;
- il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale:
“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

Preso atto che in base al principio contabile 4.1:

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione*

successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;*
- ha contenuto programmatico e contabile;*
- può contenere dati di natura extracontabile;*
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

Atteso che il Documento unico di programmazione Semplificato (D.U.P.S.) è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica e operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in quanto detto documento, ancorché non obbligatorio per i Comuni di minori dimensioni demografiche, rappresenta un importante strumento di lavoro idoneo a favorire e rendere più agevole l'attività di gestione ad opera dei Responsabili dei Servizi oltre che perché previsto dal vigente regolamento di contabilità;

Visto, infatti, l'art. 4 del regolamento comunale di contabilità:

- 1. Il piano esecutivo di gestione, bilancio gestionale dell'Ente, elaborato secondo le modalità definite dalle norme vigenti, ha valenza triennale, sia in termini di risorse assegnate ai singoli responsabili, sia in termini di obiettivi da raggiungere.*
- 2. La Giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per la loro gestione anche in corso di esercizio con deliberazioni di variazione del piano esecutivo di gestione.*
- 3. Il Responsabile del Servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con richiesta debitamente motivata.*

Considerato che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in servizi con a capo le figure apicali individuate nei Responsabili dei servizi;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- questa Amministrazione intende adottare il Piano esecutivo di gestione, nella sua parte contabile;
- l'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2024 -2026 inclusi nel Bilancio di Previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise in centri di responsabilità, avverrà mediante determinazioni dei responsabili in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi DUPS - Sezione operativa e dettagliata, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta Comunale;
- il pagamento delle spese sull'Esercizio Finanziario 2024 avverrà con il limite del relativo stanziamento di cassa;
- ciascun responsabile, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria, riporta le entrate e le spese suddivise per centro di responsabilità, nel rispetto della struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevato che occorre approvare il piano esecutivo di gestione;

Visti:

- ✓ il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✓ il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- ✓ la l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- ✓ la l. 28 dicembre 2015, n.208;
- ✓ la l. 11 dicembre 2016 n. 232;
- ✓ la l. 27 dicembre 2017 n. 205;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/*bis*, comma 1 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., depositati agli atti ma non materialmente allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese ed ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare - per i motivi esposti in premessa - in parte preambolo, in rassegna e in narrativa, e che qui si intendono integralmente trascritte, riportate, e confermate, il PEG (piano esecutivo di gestione) 2024/2026, parte contabile, costituito dai documenti depositati agli atti ma non materialmente allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

1. che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2024/2026 e al Documento unico di programmazione;
2. Di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli ed i servizi in centri di costo in conformità all'art.169/comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
3. Di stabilire altresì che i responsabili dei servizi di cui all'allegato n.1 sono incaricati delle risorse finanziarie e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta comunale ed al Consiglio;

4. Di dare atto che le schede contenenti gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione, sotto forma di piano degli obiettivi di performance, verranno approvate con separato provvedimento deliberativo;
5. Di dare atto che l'assunzione di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile di Servizio, mediante l'adozione di apposite "determinazioni", all'interno degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
6. Di dare atto, altresì, che ciascun Responsabile di Servizio, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate;
7. Di dare atto che la liquidazione delle spese sarà disposta dai Responsabili di Servizio che hanno dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno;
8. Di stabilire che, nell'ipotesi di successivi e separati provvedimenti con cui la Giunta approvi atti di amministrazione integrativi, in materia di indirizzi, del presente piano esecutivo di gestione, l'assunzione dei relativi impegni di spesa dovrà aver luogo a cura dei responsabili dei servizi, con successivo provvedimento;
9. Di trasmettere l'allegato PEG al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi per la sua esecuzione;
10. di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 in versione integrale in formato elettronico all'interno del sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente";

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese ed ai sensi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2024 al 07.03.2024
 - ☐ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
 - ☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
- Addì, **21.02.2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**